



Settore Territorio  
e Ambiente

Il Direttore

**Spett.le Ditta SANTECO S.r.l.**  
**santecosrl@pec.it**

e p.c. Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica  
mite@pec.mite.gov.it

Comune di DESIO  
protocollo.comune.desio@legalmail.it

ARPA LOMBARDIA  
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATS della Brianza  
protocollo@pec.ats-brianza.it

ATO Monza e Brianza  
ato-mb@cgn.legalmail.it

Brianzancque S.r.l.  
grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it

REVO Insurance S.p.A.  
revo@pec.revoinsurance.com

Data  
Aprile 2024  
Fasc. 9.11/2010/339

Pagina  
1

**Oggetto: trasmissione Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 790 del 05/04/2024 avente ad oggetto "Società Santeco S.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Desio (MB) via Don Luigi Sturzo n. 1. Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19/03/2009, R.G. n. 4437/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i. - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." e contestuale accettazione della Polizza Fidejussoria n. 2078150 rilasciata in data 10/04/2024 da REVO Insurance S.p.A.**

Si trasmette l' Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 790 del 05/04/2024 indicata in oggetto e contestualmente si comunica l' accettazione della Polizza Fidejussoria n. 2078150 rilasciata in data 10/04/2024 da REVO Insurance S.p.A. (prot. provinciale n. 18835 del 11/04/2024) in quanto conforme alla D.G.R. 19/11/2004 n. 19461.

Via Grigna 13  
20900 Monza

Telefono 039 975 2264  
territorio@provincia.mb.it  
PEC  
provincia-mb@pec.provincia.mb.it



Data

Pagina

2

La presente, conservata in allegato al citato provvedimento, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

***Per il Direttore del Settore Territorio e Ambiente  
Ing. Fabio Fabbri***

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate)*

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

**Autorizzazione**

Raccolta generale n. 790 del 05-04-2024

**Oggetto:** SOCIETÀ SANTECO S.R.L., CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI DESIO (MB) VIA DON LUIGI STURZO N. 1. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 119/2009 DEL 19/03/2009, R.G. N. 4437/2009 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI MILANO E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

**DECRETO DI NOMINA N. 1 del 31/01/2023 AD OGGETTO: “CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ING. FABBRI FABIO, QUALE DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE” E SUCCESSIVO DECRETO N. 4 DEL 20/02/2024**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

la Società **RS ECOLOGIA S.r.l.** (C.F. 04802640153 / P.I. 00791110968, N. REA: MB - 1042557) con **impianto sito in Comune di Desio (MB), via Don Sturzo 1**, è destinataria dei provvedimenti di seguito indicati:

- Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19/03/2009, R.G. n. 4437/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano avente per oggetto “Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi da parte della Ditta SANTAMBROGIO ROBERTO & C. S.n.c. nell’insediamento di Via don Sturzo 1, Desio. Art. 208 del D.lgs 152/06”;
- Autorizzazione Dirigenziale n. 442 del 28/09/2011, R.G. n. 2921/2011 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza, avente per oggetto “Modifica sostanziale della Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19/03/2009 (...)”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 90/2013 del 14/01/2013 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza avente per oggetto “Modifica per variante non sostanziale dell’impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19.03.2009 (...)”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2072 del 06/11/2017 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza avente per oggetto “Ditta RS ECOLOGIA S.r.l. - Variante non sostanziale e contestuale voltura dell'autorizzazione di cui alla Disposizione Dirigenziale N. 119/2009 del 19/03/2009, R.G. n. 4437/2009 e s.m.i. (...)”;

con nota, corredata di documentazione, acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 40037 del 19/10/2018 la Società RS ECOLOGIA S.r.l. ha presentato **istanza di Rinnovo con modifica sostanziale** dell’impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19/03/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i.;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 4079 del 30/01/2019 ATO Monza e Brianza ha avviato l’istruttoria tecnica di competenza in merito all’istanza presentata dalla Società RS ECOLOGIA S.r.l.;

con lettera Prot. n. 16521 del 19/04/2019 la Provincia di Monza e della Brianza ha autorizzato la Società RS ECOLOGIA S.r.l. a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 23/04/2020;

con lettera Prot. n. 17380 del 23/04/2020 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società RS ECOLOGIA S.r.l. l'accettazione dell'appendice n. 251 alla polizza fideiussoria n. 561265793 rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.a. (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 14868/2020) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 23/04/2021;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 14332 del 01/04/2021 la Società RS ECOLOGIA S.r.l. ha comunicato la variazione della sede legale, da Comune di Giussano (MB) Via Manzoni 60 a Comune di Milano Via Besana 3;

con lettera Prot. n. 17552 del 22/04/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società RS ECOLOGIA S.r.l. l'accettazione dell'appendice n. 253 alla polizza fideiussoria n. 561265793 rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.a. (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 14947/2021) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 23/04/2022;

con lettera Prot. n. 41331 del 04/10/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha

- comunicato l'avvio del procedimento - Artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- indetto e convocato la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma simultanea e modalità sincrona - Artt. 14, comma 1 e 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 14/10/2021;

con lettera Prot. n. 42187 del 08/10/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato che, a seguito della richiesta pervenuta dal Comune di Desio (prot. n. 41741/2021), la Conferenza di Servizi prevista per il 14/10/2021 è spostata a data da definirsi;

con lettera Prot. n. 46850 del 08/11/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 18/11/2021;

come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del 18/11/2021 (agli atti Prot. n. 49091/2021), i lavori della seduta della Conferenza si sono conclusi come segue:

- Comune di Desio:
  - esprime parere favorevole con prescrizioni al rinnovo, modifica sostanziale e voltura dell'Autorizzazione della Provincia di Monza e della Brianza n. 119/2009 e s.m.i.;
  - esprime parere negativo all'ampliamento dell'attività all'interno di una porzione di immobile adiacente all'attuale sede della Società RS ECOLOGIA SRL e all'ampliamento del quantitativo di trattamento rifiuti;
- richiesta di integrazioni/osservazioni da parte degli altri enti;
- sospensione dei termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione della documentazione integrativa che la ditta dovrà presentare entro 90 giorni dalla data della Conferenza di Servizi;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 49589 del 22/11/2021 ATS della Brianza ha richiesto integrazioni;

con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2452 del 23/12/2021 la Provincia di Monza e della Brianza, a seguito di "Affitto di Ramo d'azienda" (atto notarile Repertorio n. 11047 - Raccolta n. 6224, redatto dal Notaio Dott. Angelo Bigoni in data 25/05/2021), ha **volturato a favore della Società SANTECO S.r.l.**, con sede legale in Comune di Desio (MB) via Don Luigi Sturzo n. 1 (C.F./P.I. 09316600965 - n. REA MB - 1904856), l'Autorizzazione di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19.03.2009, R.G. n. 4437/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i. alla Società RS Ecologia S.r.l., relativa all'impianto sito in Comune di Desio (MB), via Don Luigi Sturzo n. 1, ai sensi dell'art 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

con lettera Prot. n. 17835 del 19/04/2022 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società SANTECO S.r.l. l'accettazione dell'appendice n. 255 alla polizza fideiussoria n. 561265793 rilasciata da

Amissima Assicurazioni S.p.A. (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 13008/2022) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 23/04/2023;

con lettera Prot. n. 19180 del 20/04/2023 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società SANTECO S.r.l. l'accettazione dell'appendice n. 256 alla polizza fideiussoria n. 561265793 rilasciata dalla Società HDI ITALIA (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 12948/2023) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 23/04/2024;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 47804 del 13/10/2023 la Società SANTECO S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 18/11/2021 e, a seguito della stessa Conferenza di Servizi e tenuto conto del parere tecnico del Comune di Desio, rispetto alle modifiche richieste in prima istanza, ha deciso quanto segue:

- *rinuncia al progetto di ampliamento del perimetro dell'impianto;*
- *ridimensionamento dei quantitativi di rifiuti sottoposti all'attività di recupero R12 (dalle 40 t/die inizialmente richieste alle attuali 20 t/die).*

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 53254 del 16/11/2023 la Società SANTECO S.r.l. ha trasmesso la planimetria aggiornata dell'impianto;

con lettera Prot. n. 9738 del 26/02/2024 la Provincia di Monza e della Brianza ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 7/03/2024;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 10328 del 27/02/2024 ATO Monza e Brianza ha trasmesso l'allegato tecnico relativo al titolo ambientale di competenza al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Rifiuti art. 208;

come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del 7/03/2024 (agli atti Prot. n. 12274/2024), i lavori della seduta della Conferenza si sono conclusi con *"i pareri favorevoli con prescrizioni del Comune di Desio, ATO-MB, Brianzacque e ATS Brianza e la richiesta di integrazioni/osservazioni (...). I termini del procedimento restano sospesi sino all'avvenuta acquisizione della documentazione integrativa che la ditta dovrà presentare entro 15 giorni dalla data odierna. Alla luce della documentazione che sarà presentata dalla Ditta e dei relativi contenuti degli Enti coinvolti, la Conferenza di Servizi procederà a trasmettere le proprie conclusioni con i relativi atti all'Autorità competente per la conclusione del procedimento in corso"*;

in data 11/03/2024, in atti provinciali protocollo n. 12631, la Società SANTECO S.r.l. ha presentato istanza di valutazione preliminare, ai sensi dell'Art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, inerente le modifiche che la ditta intende apportare all'impianto autorizzato con Autorizzazione n. 119/2009 del 19/03/2009 Racc. Gen n. 4437/2009 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;

con note acquisite agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 13335 del 13/03/2024 e Prot. n. 14721 del 20/03/2024 la Società SANTECO S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 7/03/2024;

con lettera Prot. n. 14878 del 20/03/2024, la Provincia di Monza e della Brianza, in merito all'istanza su citata (Prot. n. 12631/2024) presentata dalla Società SANTECO S.r.l. *"(...) ritiene che il progetto non sia da assoggettare a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) né a verifica di assoggettabilità a VIA"*;

con lettera Prot. n. 17094 del 02/04/2024 la Provincia di Monza e della Brianza ha chiesto alla ditta il pagamento degli oneri istruttori e l'assolvimento dell'imposta di bollo;

con nota acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 17223 del 03/04/2024 la Società SANTECO S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto nella nota provinciale Prot. n. 17094/2024;

il presente atto viene emesso in attesa della comunicazione della Banca dati Antimafia in merito alla verifica della dichiarazione di certificazione antimafia e fatti comunque salvi i poteri di autotutela in capo a questa

Amministrazione nel caso emergessero da parte della predetta Prefettura elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

## MOTIVAZIONE

In merito al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Desio nella seduta della Conferenza di Servizi del 07/03/2024 e nello specifico alla richiesta di non modificare i quantitativi dei rifiuti trattati nell'attività di recupero R12 rispetto a quanto attualmente autorizzato con la sopra citata Autorizzazione n. 119/2009 - RG 4437/2009 del 19/03/2009 e s.m.i.:

- la destinazione urbanistica del capannone oggetto di variante del provvedimento autorizzativo è definita come “Aree produttive (ae6)”;
- l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che l'approvazione del progetto “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”;
- il Decreto n. 4301 del 5/08/1998 con cui il Direttore Generale della Tutela Ambientale della Regione Lombardia ha approvato la circolare stabilisce tra l'altro che “concretamente da tale assunto (cioè quello contenuto nel V comma dell'art. 27 del D.L.vo n. 22 del 1997 ora VI comma dell'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006) deriva che l'approvazione del progetto sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione che comunque spettano al Comune. Sotto il profilo urbanistico, l'approvazione del progetto ai sensi del succitato 5° comma costituisce variante automatica dello strumento urbanistico comunale, trattandosi di localizzazione di opera di pubblico interesse. Tale variante è temporanea, nel senso che persiste per il solo periodo di esistenza dell'impianto autorizzato. Sarà poi di esclusiva competenza del Comune la determinazione in merito alla definitività della variante in questione secondo le procedure ordinarie di legge”;
- ai sensi dell'art. 208, comma 3 del D.Lgs. 152/06 “La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;

L'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del 07/03/2024 e della documentazione trasmessa dall'Azienda, si è conclusa con esito favorevole in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:

- “Allegato Tecnico in materia di rifiuti”, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (Allegato Tecnico, “Sezione A”);
- “Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in acque reflue industriali in pubblica fognatura - Art. 124 D.lgs. 152/2006”, predisposto a cura dell'Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza - AtoMB (Allegato Tecnico, “Sezione ATO MB”);

Pertanto, sussistono per questa Provincia (Autorità Competente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) le condizioni per concedere alla Società SANTECO S.r.l., il provvedimento di **rinnovo con variante sostanziale** dell'Autorizzazione di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19/03/2009, R.G. n. 4437/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Desio, Via Don Luigi Sturzo n. 1 (Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

## RICHIAMI NORMATIVI

- Artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- Legge n. 56 del 07/04/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, art 1 commi dall'85 all'89;
- Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Legge Regionale 05/01/2000 n. 1 e s.m.i.;
- Legge Regionale 16/12/2003 n. 26 e s.m.i.;
- Legge Regionale 03/04/2001 n. 6;
- Regolamento UE 679/2016, D.Lgs n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018;

## PRECEDENTI

- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 18/01/2024 “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024. Approvazione”;
- D.G.R. Lombardia 24/04/2002 n. 8882, così come recepita dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 149 del 28/09/2023 relativo alla determinazione e approvazione per l’anno 2024 degli oneri istruttori e spese di procedimento;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10146 del 06/08/2002;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10161 del 06/08/2002;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/19461 del 19/11/2004;
- Regolamento Regionale n. 3 e n. 4 del 24/03/2006;
- Decreto Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25/07/2011;
- Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011;
- Statuto della Provincia di Monza e della Brianza Ente territoriale di area vasta, approvato con Delibera n. 1 del 30.12.2014 dall’Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia di funzioni dirigenziali.

## EFFETTI ECONOMICI

l’imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante;

la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori relativi all’istanza in oggetto;

ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Società SANTECO S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e della Brianza è determinato in € **43.979,36** (quarantatremilanovecentosettantanove/36);

Il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari.

## AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la Società **SANTECO S.r.l.**, con sede legale e **impianto in Comune di Desio (MB) via Don Luigi Sturzo n. 1** (C.F./P.I. 09316600965 – n. REA MB - 1904856), al **rinnovo con variante sostanziale** dell’Autorizzazione di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 119/2009 del 19/03/2009, R.G. n. 4437/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i., alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, All. “A” GESTIONE RIFIUTI e All. “B” ATO Monza e Brianza, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sottoindicate condizioni e prescrizioni:

1. la scadenza dell’autorizzazione è fissata al giorno **23/04/2029** in quanto ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., l’autorizzazione ha durata pari a dieci anni e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e della Brianza è determinato in € **43.979,36**;
3. l’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla ditta interessata, subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2;
4. **sono fatte salve le competenze in materia edilizia del Comune di Desio**;
5. **in merito all’utilizzo delle apparecchiature a combustione interna alimentate a gasolio, seppur dotate di sistema di abbattimento dei fumi, poiché i gas di scarico dei veicoli diesel sono stati inseriti nell’elenco delle sostanze cancerogene di cui all’Allegato I della Direttiva 2004/37/CE, nonché del D.Lgs 11/02/21 il quale è entrato in vigore il 21/02/23, si ricorda all’Azienda i relativi**

**adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che discendono da tali normative (prescrizione ATS Brianza);**

6. **l'Azienda dovrà effettuare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della formazione del personale ex D.Lgs n. 81/08 nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente (prescrizione ATS Brianza);**
7. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, la ditta dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
8. le eventuali varianti in fase di realizzazione dell'impianto, nonché di esercizio, devono conformarsi a quanto definito dal Decreto Regionale n. 6907 del 25/07/2011;
9. si ricorda all'Azienda l'iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare alla ARPA Lombardia – Osservatorio Regionale Rifiuti (mail: [osservatoriorifiuti@arpalombardia.it](mailto:osservatoriorifiuti@arpalombardia.it)) e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla DGR 6511/2017;
10. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se nel caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
11. la presente autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
13. sono fatti salvi i diritti di terzi;
14. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
15. la Provincia di Monza e della Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela, qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento.
16. la Provincia di Monza e della Brianza procederà alla pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il presente provvedimento viene notificato alla Società SANTECO S.r.l. e comunicato per opportuna conoscenza a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Comune di Desio, all'A.R.P.A. Lombardia, all'ATS della Brianza, ad ATO Monza e Brianza, a Brianzacque S.r.l. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Responsabile del Procedimento: Massimo Caccia

IL DIRETTORE

*ING. FABIO FABBRI*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

## ALLEGATO TECNICO

### 1. Dati generali dell'insediamento

Ragione Sociale	SANTECO s.r.l.
Titolare dello scarico	POZZI MAURO
P.IVA	09316600965
Indirizzo insediamento	Via Don Sturzo, 1 - Desio
Attività	Messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi
Riferimenti catastali	Foglio 44 Mappale 190, sub. 701

### 2. Scarichi autorizzati

Il presente allegato tecnico disciplina le modalità di immissione in pubblica fognatura delle **acque meteoriche di prima pioggia** provenienti dall'insediamento, con le prescrizioni e le caratteristiche indicate di seguito, convogliate nello **scarico finale denominato "SF1"** che si allaccia alla fognatura pubblica in Via Don Sturzo, nel comune di Desio (MB).

### 3. Descrizione Scarichi in pubblica fognatura

La rete fognaria presente all'interno dell'insediamento convoglia in fognatura pubblica:

- le *acque meteoriche* di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti dell'insediamento;
- le *acque reflue domestiche* provenienti dai servizi igienici;

attraverso lo scarico di seguito riportato, come individuato nella planimetria "Tav. R, Planimetria generale impianto e rete fognaria – Stato di progetto" (acquisita con protocollo ATO-MB n. 6309 del 15.11.2023).

Sigla scarico	Tipologia	Recapito
SF1	Scarico acque reflue meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali	Fognatura pubblica

Sono presenti i seguenti scarichi parziali:

Sigla scarico	Tipologia	Scarico Finale
Non codificato	Acque reflue domestiche	Alla rete condominiale

#### **4. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico**

La Ditta opera nel campo dei rifiuti (trasporto, stoccaggio e recupero) e delle materie prime seconde (MPS). Nell'impianto in oggetto si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali solidi non pericolosi.

In particolare, le operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, attualmente autorizzate sono le seguenti:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- Recupero (R3, R4, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
- Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi
- prodotti dall'attività.

La Ditta ha in progetto una variante che consiste sinteticamente in:

- inserimento di alcune tipologie di rifiuti ritirabili da terzi;
- rinuncia ad alcune tipologie di rifiuti ritirabili da terzi;
- incremento della potenzialità di recupero dell'impianto;
- rinuncia all'operazione di recupero R3, attualmente autorizzata su alcuni codici CER;
- ridefinizione del lay-out dell'impianto e dei settori di attività;

La Ditta dichiara che l'attività di gestione rifiuti è esercitata all'interno del capannone, su area impermeabilizzata, ad eccezione di un'area esterna al capannone che sarà destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale. Tale area è prevista su superficie in calcestruzzo e i rifiuti saranno stoccati in cassoni chiusi.

La Ditta dichiara di non ritenere necessario trattare le acque di seconda pioggia in quanto non risultano potenzialmente contaminate.

Le restanti aree esterne sono e saranno interamente adibite al transito degli automezzi, al parcheggio delle autovetture e al deposito dei container vuoti (lato est).

La società svolge attività di cui all' art. 3 c. 1 lett. b del R.R. 4/2006, pertanto risulta soggetta alle disposizioni del regolamento medesimo.

Le superfici scolanti di pertinenza dell'attività, hanno un'estensione pari a 480 m<sup>2</sup> e sono dotate di pavimentazione impermeabile.

La formazione e la gestione delle acque di scarico in pubblica fognatura avverranno come indicato nella planimetria avente ad oggetto "Tav. R, Planimetria generale impianto e rete fognaria – Stato di progetto" (acquisita con protocollo ATO-MB n. 6309 del 15.11.2023) e di seguito dettagliato.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono raccolte da caditoie ed inviate ad un impianto di separazione e trattamento acque di prima pioggia.

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



Le acque di prima pioggia accumulate vengono escluse dalle successive di seconda pioggia tramite la chiusura di un'elettrovalvola posta sulla tubazione d'ingresso. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia avviene al termine dell'evento meteorico, grazie ad un sensore di pioggia.

Il trattamento delle acque di prima pioggia consiste in una fase di decantazione, un trattamento di disoleazione e filtrazione a coalescenza; successivamente è previsto il convogliamento delle acque di prima pioggia allo scarico in pubblica fognatura (SF1), previo passaggio in un pozzetto di campionamento.

Le acque meteoriche di seconda pioggia sono smaltite in pozzo perdente, previo passaggio in pozzetto di campionamento.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture e le acque reflue domestiche sono gestite tramite rete e scarico condominiali, le prime sono smaltite al suolo, le seconde in fognatura.

### **5. Caratteristiche dello scarico in relazione alle reti di pubblica fognatura ed all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane**

- a) La portata massima accettata in fognatura dal Gestore Brianzacque per le acque meteoriche di prima pioggia è pari a 1 l/s per ettaro di superficie scolante, quindi pari a 0,05 l/s. Qualora dovessero sorgere problematiche idrauliche sulla rete fognaria, il Gestore del S.I.I. si riserva di rivedere la portata ammissibile in pubblica fognatura;
- b) l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dallo scarico di cui al presente Allegato è l'impianto di Monza;
- c) alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria, il Gestore ritiene lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura compatibile con le caratteristiche dell'impianto di depurazione.

### **6. Prescrizioni generali**

1. Gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle norme tecniche e dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane;
2. nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite il Soggetto Responsabile dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento;
3. devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
4. dovranno essere segnalati tempestivamente all'Autorità Competente e ai Soggetti Competenti ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



5. dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. Lo scarico come modificato potrà essere attivato a seguito del rilascio di nuova autorizzazione;
6. dovrà essere comunicato all'Autorità Competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
7. le superfici scolanti di cui all'art. 3 del R.R. 4/06 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
8. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi;
9. i materiali derivati dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta, presso terminali di conferimento autorizzati;
10. il Soggetto Competente e/o il Soggetto Incaricato sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente allegato e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
11. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Soggetto Competente e/o del Soggetto Incaricato per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
12. dovrà essere garantita al Soggetto Competente e/o al Soggetto Incaricato la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, mediante presenza di pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare;
13. la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che la escluda automaticamente a riempimento avvenuto, deve essere dimensionata secondo quanto stabilito dal R.R. 04/2006 e svuotata nei tempi previsti dal Regolamento medesimo, al fine di accogliere le acque del successivo evento meteorico;
14. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza; le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
15. i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico dei rifiuti da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi;

16. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché di altri Enti territorialmente competenti, le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
17. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/06, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso decreto.

## **7. Prescrizioni specifiche**

18. **la rete di raccolta dei reflui deve essere dotata di idoneo pozzetto di campionamento a tenuta** (misure interne minime di cm 50 x 50, con minimo 50 cm di altezza dal fondo del pozzetto alla base del tubo di deflusso) immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica (scarico SF1);
19. **i cassoni utilizzati per l'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi posti sull'area esterna al capannone dovranno essere chiusi e a tenuta;**
20. **entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione** dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva asseverata di tutti i piani dell'insediamento. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico complete, le modalità di gestione delle attività rifiuti e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato;

### Prescrizioni impianti rifiuti

Si richiama il documento condiviso tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e ARPA Lombardia – dipartimento di Monza e Brianza, denominato *“Indicazioni progettuali per domande di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti”*, ricevuto dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 1819 del 08/11/2013 e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

In particolare vengono inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:

21. i sistemi di trattamento dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di Controllo;
22. i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi;

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



## Prescrizioni richieste dal Gestore del S.I.I.:

23. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante quindi pari a 0.05 l/s, anche se le precipitazioni cumulate dell'evento meteorico in questione non abbiano raggiunto i 5 mm;
24. l'impianto di trattamento dei reflui dovrà essere mantenuto sempre in funzione ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria o disfunzione deve essere immediatamente comunicata al Gestore del S.I.I. ed all'Ufficio d'Ambito (ATO);
25. lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente che pertanto è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato;
26. dovrà essere segnalato tempestivamente all'Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente ogni eventuale incidente, avaria o altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
27. tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione;
28. gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza: qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio Gestione Utenti Industriali di Rete e all'Ufficio d'Ambito (ATO), qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

**Ufficio ATO-MB**

*Il Direttore*

Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate

---

U.O. Autorizzazioni

Responsabile del procedimento: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.9190.171

Referente della pratica: Dott.ssa Daiana Gallo – Tel. 039.9190.167

**Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale**  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



**ALLEGATO TECNICO A  
GESTIONE RIFIUTI**

<b>DITTA</b>	<b>SANTECO SRL</b>
<b>SEDE LEGALE</b>	DESIO (MB), Via Don Sturzo, 1
<b>IMPIANTO</b>	<b>DESIO (MB), VIA DON STURZO, 1</b>
<b>CODICE FISCALE</b>	09316600965
<b>PARTITA IVA</b>	09316600965
<b>N. REA</b>	MB - 1904856

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 1.350 mq censita al NCTR del Comune di Desio al foglio 44 mappale 190, sub. 701 ed è in disponibilità dell'impresa mediante contratto di locazione
- 1.2 La suddetta area ricade in "aree produttive (ae6)";
- 1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;
- 1.4 La ditta ha presentato istanza di rinnovo con variante sostanziale. Le varianti sostanziali autorizzate sono le seguenti:
- a) inserimento delle seguenti tipologie di rifiuti ritirabili da terzi:
    - Componenti rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (EER 160216);
    - Cavi di rame ed alluminio (EER 170411);
    - Rifiuti ferrosi provenienti da impianti di frantumazione rifiuti (EER 191001);
    - Macerie (EER 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904);
    - Cartongesso (EER 170802).
  - b) rinuncia ai seguenti EER attualmente ritirabili da terzi e trattabili in impianto:
    - 04.02.09: Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
    - 04.02.21: Rifiuti da fibre tessili grezze.
  - c) ampliamento dei quantitativi di messa in riserva R13 da 350 mc a 890 mc
  - d) incremento della potenzialità di recupero giornaliera ed annua dell'impianto, con contestuale suddivisione della capacità di trattamento per singola operazione:
    - Operazione R12: da 1,1 t/die a 20 t/die (da 260 t/anno a 5000 t/anno);
    - Operazione R4: da 1,1 t/die a 5 t/die (da 260 t/anno a 1250 t/anno).
  - e) rinuncia all'operazione di recupero R3 e di smaltimento D15;
  - f) riorganizzazione delle aree operative dell'impianto.
- 1.5 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  - recupero (R4, R12) di rifiuti speciali non pericolosi.
- 1.6 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali descritte nella planimetria allegata al provvedimento autorizzativo:

Area 1: conferimento (carico/scarico) rifiuti speciali non pericolosi, su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 40 mq;

Area 2: messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone, effettuata in container e/o colli chiusi (big bags, fusti ecc); la superficie di tale area è pari a 52 mq;

Area 3: messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi (NON RAEE), effettuata in colli e/o sfusi su bancali, posti su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 30 mq;

Area 4: messa in riserva di rifiuti (R13) speciali non pericolosi (imballaggi in materiali misti), effettuata in cumuli e/o colli, posti su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 38 mq;

Area 5: messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12) di rifiuti speciali non pericolosi (metalli ferrosi/non ferrosi e cavi), effettuata in cumuli e/o colli, posti su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 51 mq;

Area 6: stoccaggio delle End of Waste provenienti dalle operazioni di recupero, effettuato in cumuli e/o container, posti su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 12 mq;

Area 7: messa in riserva (R13) e cernita (R12) di rifiuti speciali non pericolosi, effettuata in cumuli, container e/o colli, posti su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 178 mq;

Area 8: stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, gestiti in deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs 152/06, in container e/o sfusi in cumuli, posti su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo, al coperto sotto capannone; la superficie di tale area è pari a 38 mq;

Area rifiuti non conformi/rifiuti radioattivi: stoccaggio di rifiuti non conformi effettuato in cassoni chiusi, su area impermeabile in calcestruzzo al quarzo all'aperto; la superficie di tale area è pari a 18 mq;

- 1.7 Il quantitativi complessivi di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 890 mc (505 t)
  - stoccaggio Eow certificato / in attesa di certificazione: 40 mc (28 ton)
- 1.8 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4) è pari a 1.250 t/anno (5 t/die)
- 1.9 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R12) è pari a 5.000 t/anno (20 t/die)
- 1.10 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti:

E.E.R.	descrizione rifiuto	Stato fisico	Operazioni di recupero e smaltimento (Allegati B e C, parte IV, D.Lgs. n. 152/06)			End of Waste
			R4	R12	R13	
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	Solido non polverulento		X	X	
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	Solido non polverulento.		X	X	
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	Solido non polverulento/polverulento		X	X	

12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	Solido non polverulento/polverulento		X	X	
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	Solido non polverulento/polverulento		X	X	
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	Solido non polverulento/polverulento		X	X	
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	Solido non polverulento		X	X	
12 01 99	limitatamente a ritagli e spezzoni di lamiera	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 715/2013 /REG. UE 333/2011
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	Solido non polverulento		X	X	
15 01 02	Imballaggi di plastica	Solido non polverulento		X	X	
15 01 03	Imballaggi in legno	Solido non polverulento		X	X	
15 01 04	Imballaggi metallici	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 715/2013 /REG. UE 333/2011
15 01 05	Imballaggi compositi	Solido non polverulento		X	X	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Solido non polverulento		X	X	
15 01 07	Imballaggi di vetro	Solido non polverulento		X	X	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	Solido non polverulento		X	X	
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Solido non polverulento		X	X	
16 01 17	Metalli ferrosi	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011
16 01 18	Metalli non ferrosi	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 715/2013 / REG. UE 333/2011
16 01 19	Plastica	Solido non polverulento		X	X	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Solido non polverulento		X	X	
17 01 01	Cemento	Solido non polverulento/polverulento			X	
17 01 02	Mattoni	Solido non polverulento/polverulento			X	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solido non polverulento/polverulento			X	
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	Solido non polverulento/polverulento			X	
17 02 01	Legno	Solido non polverulento		X	X	
17 02 03	Plastica	Solido non polverulento		X	X	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 715/2013
17 04 02	Alluminio	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011
17 04 03	Piombo	Solido non polverulento		X	X	
17 04 04	Zinco	Solido non polverulento		X	X	
17 04 05	Ferro e acciaio	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011
17 04 06	Stagno	Solido non polverulento		X	X	
17 04 07	Metalli misti	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011 /REG. UE 715/2013

17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	Solido non polverulento		X	X	
17 08 02	Materiale da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Solido non polverulento/polverulento			X	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Solido non polverulento/polverulento			X	
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011 / REG. UE 715/2013
19 12 02	Metalli ferrosi	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011
19 12 03	Metalli non ferrosi	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011 / REG. UE 715/2013
19 12 04	Plastica e gomma	Solido non polverulento		X	X	
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Solido non polverulento		X	X	
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (.....)	Solido non polverulento			X	
20 01 01	Carta e cartone	Solido non polverulento		X	X	
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Solido non polverulento		X	X	
20 01 39	Plastica	Solido non polverulento		X	X	
20 01 40	Metallo	Solido non polverulento	X	X	X	REG. UE 333/2011 / REG. UE 715/2013
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Solido non polverulento		X	X	

**I codici e le operazioni non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.**

La ditta ha dichiarato che i rifiuti prodotti d'attività (rifiuti sovvalli) verranno gestiti in regime di deposito temporaneo.

## **2 – PRESCRIZIONI**

- 2.1 La ditta non è autorizzata ad effettuare le operazioni di miscelazione;**
- 2.2 La ditta non è autorizzata a ritirare i RAEE;**
- 2.3 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;**
- 2.4 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.5 I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;**
- 2.6 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.7 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
  - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
  - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
  - senza causare danni o pericoli per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.8 Le aree funzionali dell’impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 2.9 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.10 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici.
- 2.11 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l’inalazione;
- 2.12 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall’azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall’azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.13 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

- 2.14 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
- 2.15 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV<sup>^</sup> del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
  - nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo
- Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.16 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.17 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come "rifiuto non pericoloso" su rifiuti codice EER "170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410" la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all'acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all'accettazione del carico) al fine di accertare l'eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);
- 2.18 Considerato che nella tipologia di rifiuti ritirati dall'azienda è presente anche il codice EER 120104 (polveri e particolato di materiali non ferrosi), si ritiene che qualora venissero ritirati rifiuti le cui operazioni di stoccaggio/movimentazione possano dar luogo a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (quali ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), l'azienda debba operare sulla base di una idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 2.20 I codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, il codice 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
- 2.21 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.22 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.23 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 2.24 Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'Art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 2.25 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 28 Dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente” e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L’attività di recupero delle apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalità indicate nell’Allegato 1 del decreto 20 Settembre 2002, in attuazione dell’articolo 5 della L. 549/1993;
- 2.26 Lo stoccaggio degli oli usati/emulsioni non deve superare i 500 lt;
- 2.27 Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia;
- 2.28 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.29 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall’attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.30 I rifiuti decadenti dall’attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.31 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.32 I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell’accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.33 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.34 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l’impianto documentazione attestante l’avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.35 Nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.36 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.37 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l’Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l’Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall’art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all’A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.38 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l’impianto, l’Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH”;**

- 2.39 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali “End of Waste” (es. Regolamento UE 333, Regolamento UE 715, D.M. 5/02/98, ecc.) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all’attività svolta presso l’insediamento;**
- 2.40 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti, sarà di 12 mesi, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate.
- 2.41 L'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 2.42 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.43 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi” e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.44 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06.Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.45 Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi” Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.46 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.47 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.48 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.49 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all’interno degli edifici sia all’esterno.
- 2.50 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.51 I macchinari e i mezzi d’opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.52 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.53 Qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell’impianto è subordinata all’acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.54 Gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;

- 2.55 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.56 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.57 lo stoccaggio di rifiuti polverosi dovrà essere effettuato in cassoni chiusi;
- 2.58 dovranno essere effettuate idonee operazioni di pulizia dei piazzali al termine di ogni giornata lavorativa;
- 2.59 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

**PRESCRIZIONI ARPA**

- 2.60 Le aree utilizzate per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti devono essere delimitate, devono indicare la definizione della tipologia di trattamento o recupero ed essere adeguatamente contrassegnate (codici EER) al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti ivi giacenti;
- 2.61 Devono essere rispettati, negli ambienti abitativi limitrofi e nell'ambiente esterno, i limiti di immissione rumorosa stabiliti dai decreti e dai regolamenti attuativi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico ed in particolare dal DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

### **3. PIANI:**

#### **3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

#### **3.2 Piano di emergenza.**

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi DPR 642/72

I bolli applicati sulla presente pagina fanno parte integrante della seguente pratica:

Destinatario:

Oggetto:

Bolli ed identificativi delle marche da bollo dichiarati dall'azienda:

N. 1 da € 16,00 - N. identificativo  
0123 0700 29 31 71

N. 2 da € 2,00 - N. identificativo  
0120 097514 1015  
0120097514 1004

Applicare le marche da bollo all'interno dei riquadri sottostanti ed annullarle apponendo su ciascuna la data del giorno dell'annullamento (evitare di coprire il codice a barre)

<p><i>02.04.24</i></p>	<p><i>02.04.24</i></p>	
<p><i>02.04.24</i></p>		

L'utente si impegna a conservare le marche da bollo annullate alla scadenza dell'atto





TABELLA RIEPILOGATIVA AREE				
AREA	Attività	Operazione di recupero o smaltimento	Superficie (mq)	Capacità di stoccaggio (mc)
	Conferimento rifiuti (caricascarico)	//	40	// //
	Stoccaggio rifiuti non pericolosi	R13	52	100 150
	Stoccaggio e recupero rifiuti non RAEE	R12 - R13	30	90 55
	Stoccaggio rifiuti non pericolosi	R13	38	100 60
	Stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi	R4 - R12 - R13	51	150 105
	Stoccaggio EoW	-	12	40 28
	Stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi	R12 - R13	178	450 135
	Stoccaggio rifiuti speciali in deposito temporaneo	-	38	- -

TABELLA RIEPILOGATIVA EER	
AREA	CODICI EER
	tutti i EER
	170101 170102 170103 170107 170802 170904
	160216
	150106
	120101 120102 120103 120104 120199 150104 160117 160118 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191001 191002 191202 191203 200140
	-
	030105 040222 120105 150101 160102 150103 150105 150106 150107 150108 160103 160119 170201 170203 191204 191207 191212 200101 200138 200139 200307
	150203 191201 191204 191205 191207 191209 191212

\* cer 120199: limitatamente a ritagli e spazzoni di lamiera  
 \*\* in rosso sono riportati i cer di nuovo inserimento



**OGGETTO:**  
 IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4, R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

**Inserimento:**  
 Via Don sturzo 1, Desio (MB)

**TITOLO TAVOLA:**  
 Planimetria generale impianto e rete fognaria  
 Stato di progetto

**COMMITTENTE:**  
**SANTECO S.R.L.**  
 Via Manzoni 60  
 20833 Giuszano (MB)  
 c.f. 09316600965

**Archivio**  
 Eseguito da **SZ**  
 Data **05.10.2018**  
 Scala **1:100**

**TAVOLA:**  
**R**

**ECO STUDIO SERVICE**  
 ECOstudio service S.r.l.  
 Via Gramsci, 9 - Seregno (MB)  
 Tel 02.40741185 - Fax 02.39195364  
 e-mail: info@ecostudioservice.it  
 www.ecostudioservice.it